

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 951}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOLAIS, GIOVANELLI

Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica
amministrazione

Presentata il 9 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di sanare una lacuna normativa in materia di effetti dell'applicazione della pena su richiesta prevista dagli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale. Infatti le predette norme prevedono che, qualora la pena irrogata con il rito del patteggiamento non superi i due anni, la sentenza non comporta l'applicazione di pene accessorie. Tale situazione ha avuto come effetto quello di consentire che imputati di reati contro la pubblica amministrazione, dopo aver patteggiato la pena, fossero reintegrati nel posto di lavoro antecedentemente occupato, in virtù del quale erano stati poi commessi reati di corruzione o di concussione. La causa di questo perverso effetto era determinata dall'assenza di una

clausola di salvezza tale che fosse possibile la immediata apertura di un procedimento disciplinare che consentisse poi la irrogazione della sanzione amministrativa più efficace.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'estinzione del rapporto di lavoro qualora l'imputato sia stato condannato a una pena non inferiore, a due anni, al termine del giudizio abbreviato o per effetto dell'applicazione della pena su richiesta. In realtà, il codice di procedura penale ha introdotto riti alternativi al fine di agevolare una deflazione processuale, ma non appare logico che l'assenza di un'afflittività penale si estenda anche alla compromissione dell'eventuale estinzione del rapporto di lavoro. Da un lato, si distingue nell'ambito dell'attenuazione

della pena determinata dalla scelta del rito, dall'altro, si rafforza la valutazione della possibile permanenza di un rapporto di lavoro qualora si sia determinata un'inopportunità della prosecuzione del rapporto stesso.

L'articolo 2 consente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 32-*quinquies* del codice penale anche ai casi in cui la sentenza di patteggiamento prevede la condanna a una pena detentiva di due anni. In tale modo la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale determina l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

L'articolo 3 interviene su quella che è la causa determinante della prescrizione del procedimento disciplinare. Infatti, il termine entro cui deve concludersi il procedimento disciplinare dovrà decorrere dalla data di ricezione della sentenza da parte dell'organo amministrativo compe-

tente a iniziare il procedimento stesso. Così viene escluso, ai fini della prescrizione, il computo del tempo che intercorre tra la conoscenza dell'esito del giudizio e l'avvio del procedimento disciplinare.

Infine, per impedire che ci siano ritardi o colpevoli omissioni da parte dell'amministrazione o dell'ente pubblico da cui dipende l'imputato, si prevede, all'articolo 4, che la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, comunichi l'estratto, preferibilmente con modalità di trasmissione telematica.

Inoltre l'obbligo di comunicazione si estende anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — Ispettorato per la funzione pubblica, per i relativi adempimenti, compresa la verifica della possibilità di dare inizio al procedimento disciplinare, e all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 32-quinquies del codice penale).

1. All'articolo 32-*quinquies* del codice penale, dopo le parole: « tre anni » sono inserite le seguenti: « , ovvero a due anni ove irrogata all'esito dei giudizi di cui agli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale, ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « pene accessorie » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto previsto dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale, ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97).

1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: « dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per » sono sostituite dalle seguenti: « dalla ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Fatte comunque salve le ipotesi di responsabilità penale e disciplinare, la mancata applicazione della sanzione disci-

plinare per decadenza dei termini o per altri motivi attinenti alla regolarità del procedimento comporta la responsabilità del soggetto preposto all'istruttoria del procedimento ovvero del soggetto titolare del relativo ufficio, nonché, ove diversi, degli organi competenti ad adottare o a deliberare la sanzione disciplinare, per il danno cagionato all'amministrazione. Gli organi di controllo interno sono tenuti alle necessarie verifiche e segnalazioni agli organi competenti in materia di accertamento della responsabilità disciplinare o dirigenziale ».

ART. 4.

(Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena).

1. Nel capo XI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 154-*ter.* — *(Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena).* — 1. La cancelleria del giudice che ha emesso una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice, nei confronti di un dipendente di un'amministrazione o di un ente pubblico, ovvero di un ente a prevalente partecipazione pubblica, ne comunica l'estratto, di regola con modalità di trasmissione telematica, all'amministrazione o all'ente da cui il soggetto dipende.

2. Nei casi di condanna, o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, nonché in tutti i casi di condanna, o di applicazione della pena ai sensi del citato articolo 444 del codice, per i reati di cui all'articolo 32-*quinqüies* del codice penale, l'estratto della sentenza deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della

funzione pubblica — Ispettorato per la funzione pubblica, per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la verifica dell'attivazione del procedimento disciplinare, e all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione ».

ART. 5.

(Disposizione finanziaria).

1. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 154-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008. All'onere di cui al periodo precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0004970